

## Delibera n° 240

Estratto del processo verbale della seduta del  
**10 febbraio 2023**

**oggetto:**

APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE E LE BANCHE OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI DI CUI ALLA LR 2/2012, ART 2, COMMA 1, LETTERA A), B), D) ED E) E DEL BANDO CHE INDIVIDUA I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE BANCHE ALLA STIPULAZIONE, AI SENSI DELLA LR 2/2012, ART 4, NONCHÉ DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSI DA APPLICARE AI PREDETTI FINANZIAMENTI AGEVOLATI AI SENSI DELL'ART 6 DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DPREG 25/2023.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale la Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito;

**Visto** in particolare l'articolo 2 della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale i predetti obiettivi di sostegno sono perseguiti attraverso interventi di agevolazione finanziaria a valere sul Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), di seguito 'FRIE', e sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito 'Fondo per lo sviluppo', dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e costituenti gestioni fuori bilancio, nonché sui fondi e le sezioni nel loro ambiti istituiti;

**Visto** in particolare l'articolo 5 della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale le dotazioni del FRIE sono destinate all'attivazione di mutui a condizioni agevolate a favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale in conformità alla legge 908/1955 e al decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

**Visto** in particolare l'articolo 6 della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, anche in forma di prestito partecipativo, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, aventi sede operativa nel territorio regionale, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorità per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile, inoltre, per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di crediti d'imposta;

**Visto** l'articolo 4 della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale nel rispetto dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con la Regione per l'attuazione dei finanziamenti di cui alla medesima legge regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1904, con la quale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2/2012, sono stati approvati lo schema di convenzione tra la Regione e le banche per l'attuazione degli interventi a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo e il bando che individua le condizioni e i requisiti in base ai quali le banche operanti sul territorio regionale possono stipulare convenzione con la Regione per l'attuazione degli interventi a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo;

**Vista** in particolare l'articolo 17, comma 2, dello schema di convenzione approvato con la deliberazione della Giunta regionale 1904/2019, ai sensi del quale alle pratiche concernenti i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE continua ad applicarsi, fino a data da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale in conformità all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012, la convenzione già stipulata tra la Regione e le banche sulla base della deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2010, n. 1532, che ha approvato lo schema per l'attuazione degli interventi a valere sul FRIE e sul Fondo regionale di garanzia per le PMI, nonché sul Fondo regionale smobilizzo crediti ora abrogato, così come integrato per l'attuazione degli interventi a valere sulla Sezione del FRIE per i distretti industriali della sedia e del mobile;

**Visto** in particolare l'articolo 17, comma 1, dello schema di convenzione approvato con la deliberazione della Giunta regionale 1904/2019, ai sensi del quale la convenzione si risolve ovvero il suo campo di applicazione si riduce di diritto nel caso in cui la Regione disponga la cessazione di entrambi ovvero di uno dei fondi di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 2/2012;

**Rilevato** che, in conformità a quanto proposto con la nota prot. n. 0312084 del 13 dicembre 2022, le convenzioni stipulate tra la Regione e le banche operanti sul territorio regionale per l'attuazione degli interventi a valere sul FRIE e sul Fondo per lo Sviluppo nonché sui fondi e le sezioni nel loro ambito istituiti, sono applicabili fino al 28 febbraio 2023;

**Vista** la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa), con la quale la Regione disciplina le misure per la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale al fine di dotarlo di una maggiore resilienza, favorirne lo sviluppo qualitativo, sostenibile e partecipato, perseguendo tra l'altro il completamento della riforma dell'accesso al credito;

**Visti** in particolare gli articoli 43, 44, 45, 47, 48, 49, comma 2, 51, 52, 53, 54 della legge regionale 3/2021 che modificano gli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 2/2012 e inseriscono in quest'ultima gli articoli 6 ter, 6 sexies, e 7 bis, comma 1;

**Visto** altresì l'articolo 55, comma 6, della legge regionale 3/2021, ai sensi del quale le disposizioni recanti le modifiche ed inserimenti di cui al paragrafo precedente hanno efficacia differita a partire dall'1 luglio 2022;

**Vista** la legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, coregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022), la quale all'articolo 21 prevede tra l'altro che sono stabiliti all'1 marzo 2023 i termini di cui all'articolo 55, comma 6, della legge regionale 3/2021;

**Visto** l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2/2012, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 3/2021, ai sensi del quale gli obiettivi in materia di accesso al credito sono perseguiti, tra l'altro, attraverso i seguenti strumenti di agevolazione:

- mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di FRIE (lettera a);
- finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale (lettera b);
- prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società (lettera d);
- finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine (lettera e);

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale 2/2012, come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 3/2021, ai sensi del quale:

- gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 908/1955, di seguito 'Gestione FRIE', nonché con le dotazioni della gestione fuori bilancio Fondo regionale per le iniziative

- economiche in Friuli Venezia Giulia, di seguito 'FREIE', entrambe dotate di autonomia patrimoniale e finanziaria;
- gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui alle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 2 sono finanziati con le dotazioni 'FREIE';

**Rilevato** che ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2021, nel FREIE, che prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia), affluiscono le risorse relative a:

a) il Fondo per lo sviluppo e le sezioni nel suo ambito istituite:

b) la gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908), già istituita nell'ambito del FRIE;

c) il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015), già istituito nell'ambito del Fondo per lo sviluppo;

d) il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all' articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), già istituita nell'ambito del FRIE;

e) la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all' articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), già istituite nell'ambito del FRIE;

f) la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all' articolo 2, comma 95, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), già istituita nell'ambito del FRIE;

**Visto** il regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), ed e) della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25, in vigore dall'1 marzo 2023;

**Rilevato** che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 25/2023, determina, tra l'altro, le condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi concernenti gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), della legge regionale 2/2012 medesima, come modificato dalla legge regionale 3/2021, di seguito elencati, al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati:

a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominati "finanziamenti agevolati FRIE", nonché eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari;

b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, di seguito denominati “finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo”, nonché eventuali contribuzioni integrative per l’abbattimento dei relativi oneri finanziari;

c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, di seguito denominate “finanziamenti agevolati Microcredito”, nonché eventuali contribuzioni integrative per l’abbattimento dei relativi oneri finanziari;

d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società, di seguito denominati “finanziamenti agevolati Capitalizzazione”;

e) finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, di seguito denominati “finanziamenti agevolati Consolidamento”, nonché finanziamenti agevolati per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, di seguito denominati “finanziamenti agevolati Liquidità”;

**Atteso** che è necessario approvare, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 2/2012, i nuovi schemi di convenzione per l’attuazione degli strumenti di agevolazione per l’accesso al credito, allo scopo di implementare la riforma del sistema disposta dalla legge regionale 3/2021 e di garantire la continuità degli interventi di sostegno alle imprese previsti dalla Regione;

**Atteso** che la disciplina dei finanziamenti agevolati FRIE recata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 25/2023 è analoga a quella vigente con riferimento ai precedenti interventi a valere sul FRIE;

**Atteso** che la disciplina dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione e dei finanziamenti agevolati Liquidità recata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 25/2023 è analoga a quella vigente con riferimento ai precedenti interventi a valere sul Fondo per lo sviluppo;

**Rilevato** che l’applicabilità dei diversi schemi di convenzione con le banche per l’attuazione diversificata degli strumenti di agevolazione a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo, rispettivamente approvati dalle deliberazioni della Giunta regionale 1285/2010 e 1904/2019, ha risposto all’esigenza di offrire alle imprese della Regione interventi di sostegno alternativi, con importi massimi, tassi agevolati e durate contrattuali di tipo differenziato, per meglio rispondere alle differenti esigenze di finanziamento, volta per volta da individuare in base alle caratteristiche delle operazioni e ai requisiti dei richiedenti;

**Rilevato** che le disposizioni di razionalizzazione e semplificazione sugli strumenti per l’accesso agevolato al credito delle imprese, con i quali la legge regionale 3/2021 ha modificato e integrato la legge regionale 2/2012, hanno portato a termine la riforma del sistema normativo senza creare interruzioni nella funzionalità del quadro operativo, continuando ad assicurare alle imprese opportunità di sostegno ad ampio raggio e soluzioni di finanziamento ad impatto mirato;

**Considerato** pertanto, anche alla luce della peculiare natura tecnica dei diversi finanziamenti agevolati, che è opportuno disciplinare con diverse convenzioni i finanziamenti agevolati FRIE, da un lato, ed i finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, i finanziamenti agevolati Capitalizzazione ed i finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità, dall’altro, mantenendo, tra l’altro, la diversificazione delle disposizioni delle convenzioni che regolano il corrispettivo per le banche convenzionate, in base alle caratteristiche delle operazioni e all’importo delle stesse e consentendo, così, di offrire alle imprese una gamma ampia e differenziata di opportunità di finanziamento tra cui scegliere lo strumento più adatto alle proprie esigenze;

**Atteso** che lo schema di convenzione per l'attuazione dei finanziamenti agevolati Microcredito sarà approvato con successivo distinto atto deliberativo;

**Ritenuto** pertanto di approvare:

1) lo schema di convenzione tra la Regione e le banche per l'attuazione dei mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a) e 4, comma 1, della legge regionale 2/2012, nel testo di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, di seguito denominata "Convenzione FRIE";

2) lo schema di convenzione tra la Regione e le banche per l'attuazione dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società, per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettere b), d), ed e) e 4, comma 1, della legge regionale 2/2012, nel testo di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione, di seguito denominata "Convenzione Investimento e sviluppo, Capitalizzazione, Consolidamento e Liquidità";

**Atteso** che è necessario individuare altresì, ai sensi del medesimo articolo 4 della legge regionale 2/2012, le condizioni e i requisiti che le banche devono rispettare per stipulare le convenzioni di cui al paragrafo precedente;

**Considerato** che è opportuno rivolgersi al più ampio numero di banche possibile al fine di garantire alle imprese ampia possibilità di scelta;

**Ritenuto** pertanto di approvare il nuovo bando di selezione delle banche da ammettere alla stipulazione della Convenzione FRIE e della Convenzione Investimento e sviluppo, Capitalizzazione, Consolidamento e Liquidità, nonché gli schemi di richiesta da utilizzare da parte delle banche, nel testo di cui all'allegato 3 alla presente deliberazione;

**Visto** l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 25/2023, il quale prevede che i finanziamenti agevolati sono concessi a tassi variabili o fissi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul sito internet della Regione;

**Ritenuto** opportuno stabilire, in continuità con quanto finora stabilito in materia di interventi a valere sul FRIE e di interventi a valere sul Fondo per lo sviluppo, così da diversificare l'offerta creditizia al sistema produttivo, distinti tassi di interesse tra i finanziamenti agevolati FRIE, da un lato, ed i finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, Capitalizzazione, Consolidamento e Liquidità, dall'altro;

**Ritenuto** in particolare di stabilire i seguenti tassi:

a) con riferimento ai finanziamenti agevolati FRIE, tasso variabile pari a tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 20% nel caso di grandi imprese, tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 50% nel caso di medie imprese e tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 65% nel caso di piccole imprese;

b) con riferimento ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, Capitalizzazione, Consolidamento e Liquidità, tasso fisso pari a 1,20% nel caso di finanziamenti d'importo pari o inferiore a EUR 150.000,00 e pari all'1,30% nel caso di finanziamenti d'importo superiore a EUR 150.000,00;

**Ritenuto**, altresì, in analogia con quanto previsto finora con riferimento agli interventi a valere sul FRIE dalla deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2022, n. 1496, di

prevedere, per le medesime motivazioni, che in alternativa ai tassi di cui al precedente paragrafo, i finanziamenti agevolati FRIE ed i finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, Capitalizzazione, Consolidamento e Liquidità possano essere concessi al tasso di riferimento determinato in conformità alla comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2008 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), disponendo che con i criteri operativi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 2/2012, come modificata dalla legge regionale 3/2021, il Comitato di gestione definisca le modalità tecniche di applicazione, in misura fissa, variabile o mista, di detto tasso;

**Visto** lo Statuto speciale della Regione;

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j);

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

**1.** Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2/2012, come modificata dalla legge regionale, sono approvati:

a) lo schema di convenzione tra la Regione e le banche per l'attuazione dei mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a) e 4, comma 1, della legge regionale 2/2012, di seguito denominata "Convenzione FRIE", nel testo di cui all'allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione;

b) lo schema di convenzione tra la Regione e le banche per l'attuazione dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società, per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettere b), d), ed e) e 4, comma 1, della legge regionale 2/2012, di seguito denominata "Convenzione Investimento e sviluppo, Capitalizzazione, Consolidamento e Liquidità", nel testo di cui all'allegato 2, facente parte integrante della presente deliberazione;

c) il bando di selezione delle banche da ammettere alla stipulazione della Convenzione FRIE e della Convenzione Investimento e sviluppo, Capitalizzazione, Consolidamento e Liquidità, nonché gli schemi di richiesta da utilizzare da parte delle banche, nel testo di cui all'allegato 3, facente parte integrante della presente deliberazione.

**2.** Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 25/2023, con decorrenza 1 marzo 2023, sono stabiliti i seguenti tassi:

a) con riferimento ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto regolamento (finanziamenti agevolati FRIE), tasso variabile pari a tasso Euribor a 6

mesi ridotto del 20% nel caso di grandi imprese, tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 50% nel caso di medie imprese e tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 65% nel caso di piccole imprese;

b) con riferimento ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), d) ed e) del predetto regolamento (finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo, Capitalizzazione, Consolidamento e Liquidità), tasso fisso pari a 1,20% nel caso di finanziamenti d'importo pari o inferiore a EUR 150.000,00 e pari all'1,30% nel caso di finanziamenti d'importo superiore a EUR 150.000,00.

**3.** In alternativa ai tassi di cui al punto 2., i finanziamenti agevolati in parola possono essere concessi al tasso di riferimento determinato in conformità alla comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2008 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

**4.** Con i criteri operativi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 2/2012, come modificata dalla legge regionale 3/2021, il Comitato di gestione definisce le modalità tecniche di applicazione, in misura fissa, variabile o mista, del tasso di cui al punto 3.

**5.** La stipulazione delle convenzioni di cui al punto 1, è autorizzata, con decorrenza 1 marzo 2023, anche in presenza di modifiche formali al testo di cui agli allegati 1 e 2.

**6.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE